



REPUBBLICA ITALIANA

180/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60354** del registro di segreteria, promosso da:

- 1) **in via principale, I.N.P.S.** (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), c.f. 80078750587, con sede in via Ciriaco De Mita, n. 21 - Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, via Cesare

Beccaria 29, come da procura speciale agli atti;

- 2) **in via incidentale adesiva, dal Ministero della Difesa**, in persona del Direttore Generale p.-t., elettivamente domiciliato come in atti;

- appellanti

contro

- **omissis** (c.f. *omissis*), nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. **Flavio Capuozzo** (pec: flaviocapuozzo@avvocatinapoli.legalmail.it), domiciliato come da procura in atti;

-appellato

per

la riforma della sentenza n. 609/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania depositata il 18.07.2022.

Visti gli atti di appello;

Visti gli ulteriori atti e documenti di causa;

All'udienza dell'11 aprile 2024, letta la relazione del cons. Antonietta Bussi e uditi l'avv. Antonietta Coretti, su delega orale, per l'INPS, la dottoressa Maria Luisa Margherita Guttuso per il Ministero della difesa, e l'avv. Flavio Capuozzo, per l'appellato.

Svolgimento del processo

Nell'interesse dell'INPS, è stato promosso gravame verso la sentenza n. 609 del 2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall'appellato, *ex* appartenente all'Arma dei Carabinieri, affinché fossero annullati i provvedimenti di sospensione e di revoca della pensione per sopravvenuta perdita del grado e

fosse accertato il proprio diritto alla prestazione, con condanna degli enti convenuti al pagamento.

L'interessato era stato collocato a riposo dal 15 luglio 2008 (per superamento del periodo massimo di aspettativa), con 26 anni di anzianità, ai sensi dell'art. 13 della l. 1168 del 1961; a seguito dell'irrogazione della sanzione disciplinare, adottata per essere nel frattempo intervenuta sentenza penale definitiva di condanna del Tribunale di Salerno, per reati commessi nell'esercizio delle funzioni, era stato revocato l'atto di concessione della pensione provvisoria, con avvio del recupero delle somme percepite.

Con la decisione in epigrafe, è stata accolta la domanda dell'ex militare, adducendo, principalmente, che, all'epoca del congedo, non risultasse pendente, a carico del medesimo, alcun procedimento disciplinare, che era stato avviato dopo due anni dalla cessazione.

Per il giudice di primo grado, a mente del combinato disposto degli artt. 22 e 35 della l. n. 1168 del 1961, al tempo applicabili, la perdita del grado scaturente dalla rimozione si sarebbe potuta sovrapporre all'originaria causa di risoluzione del rapporto d'impiego soltanto qualora, a tale data, fosse stato già aperto un procedimento penale o disciplinare.

Con l'atto in rassegna, è stato contestato l'esito raggiunto, per *"Violazione dell'artt. 22 e 35 legge n. 1168/1961, degli artt. 923 e 1393 del d. lgs. n. 66/2010 (contenente il Codice dell'ordinamento militare) – errata applicazione della legge – intrinseca contraddittorietà della motivazione"*, in quanto la pronuncia si porrebbe in contrasto con il consolidato orientamento delle Sezioni di appello di questa Corte, oltre che con i principi fondamentali vigenti nel sistema pensionistico.

È stato dunque sottolineato, in punto di fatto, che al momento in cui l'interessato ha conseguito il trattamento previdenziale, avvalendosi di un ridotto corredo contributivo proprio in virtù della qualifica militare, era già pendente il procedimento penale a suo carico, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio nel luglio 2007, e che nell'anno 2009 era altresì intervenuta la relativa decisione di condanna.

Secondo l'appellante principale, sarebbe del tutto irrilevante – al contrario di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure - sia che la destituzione non sia un effetto diretto della sentenza penale, sia che non vi sia stata sospensione del procedimento disciplinare nelle more della definizione del giudizio per l'accertamento del reato. In definitiva, alla luce del disposto degli artt. 22 e 35 della legge n. 1168 del 1961, essendo in corso all'atto del pensionamento il procedimento penale, le conseguenze – anche indirette - della condanna non potrebbero che retroagire e travolgere la cessazione dal servizio intervenuta ad altro titolo.

Nel riportare ampi stralci di precedenti di questa Corte attinenti alle questioni venute in rilievo, nel gravame è stato altresì rimarcato come sia del tutto influente che l'iter disciplinare sia stato avviato dopo il congedo, anche perché, per legge, il termine per l'inizio dello stesso rimaneva sospeso durante la pendenza del processo penale, in forza dell'art. 117 del d.P.R. n. 3 del 1957, come ribadito dall'art. 9 della l. 19 del 1990, applicabile al personale militare.

Per altro verso, non inciderebbe nella fattispecie la circostanza che non sia stata la pronuncia penale ad aver disposto la modifica dello stato, ma ciò sia avvenuto all'esito della distinta azione disciplinare, avente a oggetto i

medesimi fatti illeciti, non operando la normativa *alcuna distinzione in ordine alla genesi della sanzione della perdita di grado, facendo riferimento indistintamente al procedimento penale e/o disciplinare.*

Da ultimo, è stato osservato come risponda a un'esigenza di generale equità del sistema che chi, pur rivestendo all'interno delle istituzioni un ruolo affatto particolare, come gli appartenenti alle Forze armate, si sia macchiato delle più gravi violazioni di legge, perda il diritto a pensione collegato a quello *status*.

In conclusione, è stato chiesto l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza avversata e con ogni conseguente provvedimento.

Con appello incidentale, il Ministero della difesa ha aderito all'impugnazione promossa dall'INPS, sostenendo i motivi di censura ivi declinati. In particolare, dopo avere ripercorso l'assetto normativo in cui trova regolamentazione la materia, ha puntualizzato che, qualora vi sia la perdita del grado, la cessazione dal servizio deve intendersi avvenuta per tale causa anche ai fini pensionistici, con il risultato che l'interessato è soggetto alle prescrizioni comuni del trattamento di quiescenza, che richiedono una maggiore anzianità contributiva.

Nel richiamare copiosa giurisprudenza contabile che avvalorerebbe la legittimità della posizione assunta, è stato altresì rilevato come una parte dei pronunciamenti sarebbe di contrario avviso, richiedendo che la sanzione debba essere prevista quale pena accessoria nella sentenza penale, ed è stato auspicato l'intervento nomofilattico delle Sezioni Riunite al fine di comporre il contrasto interpretativo.

Un ulteriore motivo di doglianza risiederebbe nella violazione dell'art. 117

del d.P.R. n. 3 del 1957 e degli artt. 1392 e 1393 del d.lgs. n. 66 del 2010 (C.O.M.), per cui è stato precisato come all'epoca dei fatti sussistesse la cosiddetta pregiudiziale penale, in ragione della quale il procedimento disciplinare non poteva essere avviato prima della conclusione del giudizio principale.

È stato dunque concluso per l'accoglimento dell'appello dell'INPS e, ritenuta l'ammissibilità, di quello spiegato dallo stesso Ministero, ponendo nel nulla la sentenza gravata, con vittoria di spese.

Con memoria del 20.03.2024, si è costituito l'appellato, opponendosi alle avverse critiche e chiedendo la conferma della pronuncia. Dopo avere premesso che oggetto della causa è la rilevanza ai fini previdenziali della sanzione disciplinare inflitta al militare che, per giurisprudenza ormai consolidata, non può riformare *in pejus* i diritti acquisiti, atteso che i requisiti di accesso alla pensione sono cristallizzati al momento del congedo, ha richiamato l'art. 204 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che individua le cause tassative di revoca o di modifica del provvedimento definitivo di quiescenza, tra cui non rientra l'ipotesi di perdita del grado, che inciderebbe solo sui residui profili attinenti allo specifico *status* giuridico. Ciò anche alla luce dell'art. 923 del d.lgs. n. 66 del 2010 nel quale, rispetto al previgente art. 22 della l. n. 1168 del 1991, è stato eliminato l'inciso "*ad ogni effetto*", con la conseguenza che la destituzione dal servizio non potrebbe essere estesa all'ambito previdenziale.

Inoltre, sarebbe pacifico tra le parti (e tanto viene riconosciuto nella sentenza appellata) che alla data di collocamento a riposo il procedimento disciplinare non solo non fosse stato definito ma non fosse neppure iniziato,

a conferma della piena logicità e della coerenza dell'esito contrastato.

È stato anche aggiunto che nessun gravame è stato proposto dall'Arma dei Carabinieri e che, pertanto, i capi della decisione concernenti i relativi provvedimenti sarebbero passati in giudicato e non potrebbero essere oggetto di riforma.

Alcuna richiesta, per altro, sarebbe stata formulata nel merito dall'INPS allorquando laconicamente ha domandato di *"riformare l'impugnata sentenza con ogni conseguente provvedimento"*.

In relazione all'appello incidentale proposto dal Ministero della difesa, infine, è stato obiettato che, oltre a essere stato notificato allorquando i termini erano spirati, lo stesso risulterebbe affetto da inammissibilità poiché diretto a far valere la legittimità di atti emessi dall'Arma dei Carabinieri e, inoltre, l'Istituzione procedente non potrebbe stare in giudizio innanzi ad una giurisdizione superiore, non in persona del Ministro *pro tempore*, ma di un delegato del Direttore generale.

In conclusione, è stata chiesta la conferma della decisione impugnata e il rigetto del gravame perché infondato, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese del presente grado con attribuzione al procuratore che ha dichiarato di averne fatto anticipazione.

All'udienza dell'11 aprile 2024, le parti, con articolate argomentazioni, hanno ribadito le rispettive conclusioni in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Previa riunione delle impugnazioni promosse avverso la sentenza n. 609 del 2022 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ai sensi

dell'art. 184 c.g.c., questo Collegio deve farsi carico di vagliare prioritariamente la questione dell'inammissibilità del gravame incidentale adesivo avanzato dal Ministero della difesa, per dedotta tardività dello stesso, come sopra riportato.

L'eccezione, sollevata dalla parte appellata, non è fondata e non può essere accolta.

L'atto risulta, invero, tempestivamente inviato per la notifica, in conformità a quanto previsto dall'art 184, comma 4, c.g.c., il quale dispone che il mezzo incidentale debba essere proposto dalla parte, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione, termine, quest'ultimo, che risulta rispettato.

Nel caso di specie, infatti, a prescindere dalla qualificazione dell'appello come incidentale in senso stretto o meramente adesivo, non è intervenuta una regolare notifica della pronuncia di prime cure al soggetto costituito, ai fini della decorrenza del termine breve di cui alla disposizione, come segnalato dalla stessa Amministrazione.

Più precisamente, la spedizione del provvedimento decisorio, a opera del ricorrente vittorioso, non risulta attuata in conformità alle regole sancite dall'art. 179 c.g.c. (che richiama l'art. 170 c.p.c.), il quale prescrive che sia eseguita presso il procuratore costituito in primo grado. Infatti, come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa difesa del *omissis*, essa non è stata compiuta presso l'ufficiale del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale amministrativo - per il tramite del quale il Dicastero ha preso parte al giudizio, ai sensi dell'art. 158 del c.g.c., secondo

quanto emerge dalla comparsa depositata nel fascicolo di causa e dalla comunicazione alla competente Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (nell'atto è indicato che la costituzione è svolta per conto dello stesso Ministero della difesa e in persona del Ministro *pro tempore*, come rappresentato e difeso per mezzo del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale amministrativo - in persona del capo servizio trattamento economico pro-tempore, ten. col. amm. Vincenzo Meglio, presso il cui ufficio, in Chieti Scalo, viale Benedetto Croce n. 154, è legalmente domiciliato). La sentenza avversata risulta inoltrata via *pec* a un indirizzo digitale (crm31662@pec.carabinieri.it) non coincidente né con il domicilio fisico eletto, né con il recapito digitale indicato nella memoria depositata; analogamente è a dirsi per la notifica effettuata al Ministero alla *pec* (udc@postacert.difesa.it). Pertanto, per l'Ente militare, la ricezione della impugnazione principale, da cui far decorrere i sessanta giorni per la proposizione dell'incidentale, rappresenta il limite temporale di riferimento per il vaglio della sua puntualità, che risulta assicurata, con conseguente ammissibilità dello stesso.

A ogni buon conto, non può non essere rilevato che, a prescindere dalla definizione, da parte della medesima Amministrazione proponente, dell'appello come incidentale adesivo, e quindi diretto esclusivamente a chiedere la riforma della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere nel rimedio principale, lo stesso contiene all'evidenza critiche specifiche e autonome che investono risvolti più propriamente attinenti alla diversa posizione riguardata dalla decisione.

Ciò, tuttavia, non muta i termini della questione, permanendo il carattere

di tempestività dell'atto rispetto alle scadenze temporali sopra indicate (ovvero sessanta giorni dalla notifica della prima impugnazione, non risultando antecedentemente perfezionata la notifica della sentenza).

Tanto premesso, occorre ora precedere a esaminare gli ulteriori profili di pregiudizialità sollecitati dall'appellato con riferimento a tale secondo gravame, essendo stata contestata sia la legittimazione in capo al Ministero al fine di far valere la validità dei provvedimenti adottati dall'Arma dei Carabinieri, sia la sua partecipazione a un giudizio innanzi ad una Giurisdizione superiore, non in persona del Ministro *pro tempore*, ma di un delegato del Direttore generale.

Per quest'ultimo aspetto, ad avviso del Collegio, è sufficiente richiamare l'art. 158 c.g.c., il quale prevede, al comma 1, che nelle cause pensionistiche, in primo grado, l'amministrazione possa farsi rappresentare da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato; tale facoltà, per il comma 2, è consentita alle amministrazioni statali ed equiparate, anche in grado di appello, in applicazione dell'art. 417 - bis c.p.c. e dell'art. 152 - bis, disp att. c.p.c.

Pertanto, sul versante considerato, deve ritenersi che l'impugnazione sia stata ritualmente promossa attraverso un atto sottoscritto da un dirigente del Ministero della difesa (in questi termini, Sez. II App. sentenza n. 47 del 2021).

Questa Sezione reputa che sia del pari priva di consistenza l'ulteriore obiezione formulata dall'interessato, in ordine alla carenza di legittimazione dell'Amministrazione appellante rispetto alle determinazioni adottate dall'Arma dei Carabinieri.

Sullo specifico punto, è dirimente considerare che detta Forza armata

costituisce un'articolazione indiretta del Ministero della difesa, al quale fa capo per gli aspetti tecnico-amministrativi che concernono il personale, l'amministrazione e le attività logistiche, in base all'art. 162, comma 2, C.O.M. (Codice dell'Ordinamento Militare).

Difatti, come sopra sottolineato, nel corso del processo di primo grado, la costituzione in giudizio del Centro nazionale amministrativo (CNA) del Comando generale dei Carabinieri è stata spiegata, senza che ciò sia stato oggetto di contestazione, per conto dello stesso Dicastero, ai sensi dell'art. 158 c.g.c., proprio in ragione della riconducibilità della struttura alla più ampia organizzazione, nell'ambito della quale la ripartizione dei compiti, per l'adozione degli atti relativi allo stato giuridico ed economico delle distinte categorie di militari, non assume rilievo al fine di escludere la legittimazione processuale dell'Amministrazione centrale - che è titolare del rapporto sostanziale - rappresentata e assistita, per legge, dall'Avvocatura dello Stato oppure secondo le modalità già rilevate (art. 158 c.g.c., che richiama l'art. 417 bis c.p.c. e l'art. 152 bis disp. att. c.p.c.).

Così superate le eccezioni formulate dall'appellato, il Collegio reputa che i motivi di gravame siano fondati e meritino di essere accolti, per le ragioni di seguito espresse.

In via prioritaria, deve essere chiarito che nella vicenda in esame non possa trovare applicazione l'art. 204 del d.P.R. n. 1092 del 1973, invocato in tesi difensiva, da cui deriverebbe l'immodificabilità del provvedimento definitivo di quiescenza, al di fuori dei casi tassativi previsti in detta disposizione, che non ricorrerebbero nel frangente esaminato. Infatti, la fattispecie non rientra nel novero delle modifiche del trattamento

previdenziale per motivi di diritto oggetto di codificazione nella norma in parola, ma inerisce alla differente ipotesi, regolata da una disciplina speciale, di una prestazione pensionistica soggetta, sin dalla sua genesi, a una condizione risolutiva espressa, come osservato da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte, da intendersi qui richiamata, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato 2 al codice di giustizia contabile (Sez. I App., sent. n. 128 del 2017; n. 8 del 2024).

Tanto chiarito, il punto focale dell'impugnazione principale, interposta dall'INPS, ma anche di quella incidentale proveniente dall'Autorità militare, è costituito dalla critica rivolta all'affermazione, da parte del giudice di primo grado, che al momento del congedo non risultasse aperto a carico del ricorrente un procedimento disciplinare, poiché, secondo le prospettazioni degli appellanti, ciò si porrebbe in netto contrasto con la normativa indicata nella stessa decisione censurata, ovvero gli articoli 22 e 35 della l. 1168 del 1961, ritenuta al momento dei fatti applicabile.

Nella sentenza vagliata, infatti, pur ammettendosi che sulla base del combinato disposto dei predetti articoli la perdita del grado scaturente dalla rimozione si sovrapponga all'originaria causa di cessazione dall'impiego, costituita nel caso di specie dall'infermità, tuttavia, tale novazione avrebbe potuto realizzarsi soltanto qualora, al tempo della risoluzione del vincolo, fosse stato già aperto un procedimento nei confronti dell'interessato.

Siffatta norma, per altro, sarebbe stata riprodotta anche nell'art. 923, comma 5, del C.O.M. (Codice dell'Ordinamento Militare, approvato con d.lgs. n. 66 del 2010), successivamente intervenuto; cionondimeno è stato puntualizzato che la nuova disciplina conterrebbe una differenza semantica

rispetto alla precedente formulazione, essendo stata eliminata la locuzione "a ogni effetto", tesa a evitare che la sopravvenuta causa di interruzione del servizio potesse riverberare la propria valenza al di fuori del rapporto di lavoro in senso stretto e, quindi, sul piano previdenziale.

In definitiva, secondo il giudice di primo grado, nella fattispecie, non sarebbero applicabili né il previgente art. 22 (della l. 1168 del 1961), né il comma 5 dell'art. 923 del codice militare, poiché all'interessato non era stata comminata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o altra pena accessoria con la sentenza penale emessa nei suoi confronti. In conseguenza, l'inflizione della sanzione disciplinare doveva ritenersi subordinata al relativo procedimento che, alla data di collocamento a riposo, non risultava avviato.

Necessariamente, quindi, i provvedimenti adottati dall'Amministrazione si configurerebbero come illegittimi, così pure le misure di recupero delle somme, attivate a seguito della revisione delle prestazioni pensionistiche, con obbligo di restituzione al dipendente di quanto a tale fine trattenuto.

In relazione a detto esito, in entrambi gli appelli, è stato addotto come la decisione avversata si ponga in difformità rispetto all'orientamento consolidato delle Sezioni di appello di questa Corte, di tenore opposto, nonché, a ogni modo, con riguardo alla normativa vigente e ai principi fondamentali dell'ordinamento in materia.

In particolare, è stato rimarcato come, alla luce degli uniformi precedenti riportati (Sez. I App., sent. n. 128 del 2017 e n. 52 del 2019; Sez. III App., sent. n. 42 del 2019), ciò che rilevi, nei casi quale quello in trattazione, è che il militare, al momento del collocamento in quiescenza, fosse sottoposto a

procedimento penale, nelle more del quale il termine per esperire l'iter disciplinare era differito, per essere successivamente avviato e concluso con la destituzione per perdita del grado.

In sostanza, alla luce di quanto disposto dagli artt. 22 e 35 della legge n. 1168 del 1961, per come richiamati dal giudice di prime cure, gli effetti – anche indiretti – della condanna non potrebbero che retroagire e travolgere la cessazione per altra causa, essendo irrilevante sia che la destituzione non dipenda direttamente dalla condanna penale, sia che non vi sia stata sospensione del disciplinare nel corso del processo penale.

In questo senso deporrebbe la giurisprudenza evocata, il cui fulcro sarebbe costituito dalla circostanza che *il militare, per la pendenza di un processo penale o disciplinare, fosse ben consapevole che la definitiva spettanza del proprio diritto a pensione era sottoposta a condizione, con riguardo alla valutazione che, dei fatti dallo stesso commessi, precedenti al pensionamento, sarebbe risultata all'esito del procedimento penale e/o disciplinare*» (in particolare, Sez. III App., sent. n. 42 del 2019). Tali occorrenze sarebbero pienamente rinvenibili nella vicenda, atteso che, alla data del congedo, nel luglio del 2008, il Rosiello era già sottoposto a procedimento penale (richiesta di rinvio a giudizio nel luglio 2007), definito nel 2009, con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1683/2009.

Dette conclusioni, secondo l'appellante INPS, non sarebbero smentite dalla disciplina di cui all'art. 923, comma 5, del C.O.M. (e del relativo regolamento di attuazione, d.P.R. n. 90 del 2010), in quanto alle differenze testuali riscontrabili rispetto alle preesistenti disposizioni (artt. 22 e 35 della l. 1168 del 1961), messe in rilievo dal giudice di prima istanza, non potrebbe attribuirsi un significato contrastante con la *ratio legis*, per come evincibile dalla

interpretazione sistematica del complesso normativo di riferimento e come statuito nelle interpretazioni delle pronunce richiamate (Sez. III App., sent. n. 42 del 2019; negli stessi termini, Sez. I App., sent. n. 128 del 2017).

In proposito, infatti, è stato efficacemente sottolineato che, laddove si ritenesse applicabile il nuovo Codice dell'ordinamento militare, l'esito prospettato rimarrebbe comunque intatto, atteso che l'art. 923 rappresenta una replica dell'art. 37 della legge 599 del 1954, prevedendo che il rapporto di impiego possa cessare per infermità, anche se il militare si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare (art. 923, n. 1 e n. 5) e che, qualora essi si concludano successivamente con la perdita di grado, il congedo dal servizio dovrà considerarsi avvenuto per tale motivo, con decorrenza dalla medesima data, ai sensi dell'art. 867 C.O.M. (Sez. I App. n. 128 del 2017).

Il Collegio reputa che tali argomentazioni siano pienamente confacenti alla fattispecie in discussione, costituendo espressione della consolidata ricostruzione esegetica dell'istituto di cui agli approdi giurisprudenziali sopra citati, rispetto ai quali appare logico e corretto porsi in continuità.

La normativa applicabile *ratione temporis* ai fatti di causa è costituita dall'art. 22 della l. 1168 del 1961, il quale disponeva la sostituzione della perdita del grado militare, che è una sanzione disciplinare attinente allo stato, a qualunque altra causa di cessazione, con ogni conseguenza anche sul più favorevole regime pensionistico, previsto per la speciale categoria di personale (artt. 28 e 29 della l. 599 del 1954), di cui l'interessato ha beneficiato.

Infatti, l'art. 37 della l. n. 599 del 1954 sullo *Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica* stabiliva che “*Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente*

capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.

È palese come la disposizione appena riportata – dal cui contenuto non si discosta sostanzialmente il citato art. 923 del C.O.M. – conferisce effetti retroattivi, rispetto all’intervenuto congedo per altra ragione, alla sussistenza di un procedimento penale o disciplinare che si concluda con una sentenza di condanna alla perdita del grado o con l’irrogazione della sanzione disciplinare per detta causa, come previsto dall’art. 61, comma 2, della medesima l. 599 del 1994.

Alla stregua del quadro normativo descritto, pertanto, diversamente da quanto sostenuto in primo grado, non può essere attribuito rilievo al frangente che l’instaurazione del procedimento disciplinare, dal quale è scaturita la specifica conseguenza, sia successiva alla conclusione del processo penale, in quanto la legge non opera una distinzione in ordine alla tipologia di procedimento attivato, perché possano dirsi realizzati i presupposti per la produzione degli effetti avversati, riferendosi disgiuntamente a una delle due eventualità.

Per altro, sul punto, non potrebbe non essere ricordato l’art. 117 del d.P.R. n. 3 del 1957, secondo cui ... *qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso...* (in questo senso, Sez. App. Sicilia, sentenza n. 202 del 2022; Sez. I App. sentenza n. 52 del 2019).

Così tracciati i termini della questione, appare del tutto idonea a integrare le condizioni di legge, affinché si determini il mutamento della causa di cessazione dal servizio, la pendenza del procedimento penale per quegli stessi fatti che hanno in seguito costituito l'oggetto dell'azione disciplinare, avviata proprio in relazione alla condanna inflitta al militare per il reato accertato. Rispetto a tale esito, non potrebbe assumere alcuna incidenza la circostanza che la sentenza non prevedesse, quale conseguenza accessoria, l'interdizione dai pubblici uffici. È stato, anche in questo caso chiarito, con argomentazioni del tutto condivisibili, che la normativa di riferimento non depone in questo senso, non operando alcuna distinzione in ordine alla genesi della perdita di grado, avuto riguardo indistintamente al procedimento penale e/o disciplinare (Sez. III App., sentenza n. 42 del 2019 cit.).

È consequenziale, quindi, che alcuna valenza potrebbe riconnettersi alla evenienza che la sanzione sia stata comminata quale pena accessoria della condanna penale, il cui procedimento era in essere prima del congedo, o a conclusione dell'iter disciplinare, relativo agli stessi fatti, iniziato, come previsto dalla normativa allora vigente, successivamente alla definizione del giudizio penale medesimo. In questi casi, come già detto, ciò che assume rilievo è che il militare, all'atto della cessazione dal servizio, fosse consapevole della situazione – essendo intervenuta richiesta di rinvio a giudizio nel luglio del 2007 – per cui il conferimento della pensione era subordinato nella sua durata alle risultanze del processo in cui era stata formulata l'imputazione (così Sez. I App., sent. n. 52 del 2019, cit.)

Nei fatti esaminati, si evince che il *omissis* è stato definitivamente

condannato con sentenza n. 1683 del 16 dicembre 2009 del Tribunale di Salerno, divenuta irrevocabile il 25 marzo 2010. Con determina del 18 aprile 2011, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, a decorrere dalla data del congedo per infermità, per effetto del combinato disposto delle regole sopra menzionate (artt. 22 e 35 della l. 1168 del 1961).

Alla luce del delineato contesto, pertanto, come da ultimo ribadito da questa Sezione di appello, *...il quadro normativo innanzi richiamato conduce a ritenere senz'altro: a) prevalente la causa di cessazione dal servizio derivante da provvedimento di perdita del grado rispetto a quella per infermità, sebbene posteriore a quest'ultima; b) retroattivo l'effetto risolutivo del rapporto d'impiego, al momento dell'instaurazione del procedimento disciplinare ..., conclusosi poi con la sanzione della perdita del grado* (Sez. I App., sent. n. 8 del 2024).

All'intervenuta modifica del titolo di risoluzione del rapporto di lavoro consegue che la valutazione operata dall'Amministrazione militare in ordine alla insussistenza del diritto dell'interessato a fruire del trattamento di pensione, tenuto conto della disciplina dell'epoca, non possa essere ritenuta illegittima per le ragioni di cui al ricorso, e dunque disapplicata, così come le conseguenti misure attivate per la sospensione della prestazione e il recupero del trattamento erogato, diversamente da quanto statuito nella decisione di primo grado.

Come evidenziato dallo stesso Istituto previdenziale appellante, è pacifico infatti che il medesimo abbia avuto accesso alla pensione alla stregua degli artt. 28 e 29 della legge n. 599 del 1954, che hanno consentito di essere collocato in quiescenza con 26 anni di anzianità, proprio in virtù della

qualifica militare, rimanendo in assenza di questa - per la perdita dello *status* - operante il regime ordinario introdotto dall'art. 59, commi 6 e seguenti, della l. 449 del 1997 e dall'art. 6 del d. lgs. n. 165 del 1997, quanto alle condizioni anagrafiche e di anzianità necessarie per accedere alla prestazione previdenziale.

In definitiva, il sopraggiunto mutamento della causa di cessazione dal servizio ha comportato per il militare di non potere più usufruire del precedente congedo per infermità, restando, dunque, il relativo diritto a pensione subordinato al possesso dei normali requisiti.

Da ultimo, gli esiti rassegnati non possono essere scalfiti da quanto genericamente osservato dall'appellato nella memoria di costituzione, laddove ha affermato, senza ulteriori specificazioni, che nessun gravame è stato proposto dall'Arma dei Carabinieri e che pertanto i capi di sentenza relativi ai provvedimenti emessi dalla stessa sarebbero passati in cosa giudicata e non potrebbero essere oggetto di riforma, tenuto conto di quanto argomentato sulle eccezioni di rito come sopra risolte.

Invero, tale prospettazione, per la quale resta fermo quanto sopra evidenziato sulla odierna legittimazione sostanziale e processuale del Ministero della difesa, non illustra quali aspetti della decisione sarebbero interessati dalla preclusione addotta, né le ragioni per le quali le impugnazioni promosse non siano validamente tese a reclamare le statuizioni avversate che riguardano la posizione pensionistica dell'ex militare, tenuto conto della situazione di litisconsorzio, sovente qualificato dalla giurisprudenza come necessario, rinvenibile tra i due Enti coinvolti, in veste di ordinatore primario (l'Amministrazione di appartenenza) e

secondario (l'INPS) della spesa.

È significativo di tale ultimo profilo che il giudice di primo grado abbia disposto, in via incidentale, la disapplicazione delle note inviate dall'Amministrazione all'INPS per il blocco dell'erogazione della pensione, nonché al Rosiello per la restituzione delle somme erogategli, oltre che della comunicazione prot. 0192793 emessa il 29 luglio 2016 con la quale l'INPS ha sospeso il trattamento.

In conclusione, il Collegio ritiene che i motivi di appello, come proposti dall'INPS e dal Ministero della difesa siano meritevoli di accoglimento, e che, per l'effetto, l'impugnata sentenza debba essere annullata nei termini espressi.

In considerazione della complessità delle questioni trattate, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di difesa. Nulla per le spese di giudizio, in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando accoglie l'appello principale promosso dall'INPS e l'appello incidentale adesivo proposto dal **Ministero della difesa**, iscritti al n. **60354** del ruolo generale, nei confronti di *omissis* e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito delle camere di consiglio dell'11 aprile e del 6 giugno 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Antonietta Bussi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 26/07/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi